

**APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA LOCALE SPOGLIATOI  
VIA I. COCCHI 14**

Contratto stipulato a corpo - Importo affidato pari a euro € 38.800,00 di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza

Progetto esecutivo redatto da Geom. Ghiandai Marco verificato il 16/04/2025, validato il 17/04/2025 ed  
approvato in data 17/04/2025

CIG B6E6C031F7

**SCHEMA DI CONTRATTO**

TRA

**COINGAS SPA**, con sede legale in Via Igino Cocchi 14, 52100 Arezzo (AR) C.F. P.IVA – Iscr.Reg.Imp. 00162100515, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Maria Paola Petruccioli domiciliato presso la Società ai fini della carica, pec: coingas@pec.it, di seguito anche “Committente” o “Stazione Appaltante”;

E

**LC GROUP S.R.L.** con sede legale in via Siro Fantoni n. 64/1, Subbiano (AR) - Partita IVA 02257470514, in persona del suo legale rappresentante sig. Claudio Luzzi nato ad Arezzo, il 13.02.1980, c.f. LZZCLD80B13A390B, residente in Loc. San Giuseppe n. 4, Capolona (AR), CAP 52010, pec: lcgrouparuba@pec.it, di seguito anche “Appaltatore”,

congiuntamente indicate anche solo come “le Parti”

**PREMESSO CHE**

- con determina N. 11/2025 la Committente ha determinato di procedere all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1 a) d. lgs. 36/2023 dei lavori di manutenzione della copertura locale spogliatoi in Arezzo, via I. Cocchi n. 14,
- a base dell'affidamento è stato posto il progetto esecutivo, preventivamente verificato, validato eD approvato dalla Committente;
- l'importo complessivo del corrispettivo per l'esecuzione contrattuale è di Euro € 38.800,00, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro € 2.800,00; il tutto oltre IVA se dovuta

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

**PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto è un appalto, affidato, stipulato e da eseguire secondo le previsioni del d.lgs. 36/2023

**ARTICOLO 2**

**NORMATIVA APPLICABILE**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti norme:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248: Legge sulle Opere Pubbliche, all. F (ad eccezione degli articoli abrogati);

- D. Lgs. 36/2023: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il DPR n.207/10 per le parti non abrogate e vigenti al momento dell'esecuzione;
- il Regolamento di cui al Decreto MIT 7 marzo 2018 n. 49, pubblicato in GURI il 15 maggio 2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", se ed in quanto compatibile con il D.Lgs. 36/2023;
- Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore, che in parte vengono qui richiamate;
- il Testo Unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;
- Norme tecniche di cui al D.M. 17/01/18 e relative circolari esplicative;
- legge regionale sul governo del territorio 65/2014;
- D.P.R. 380/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il D.M. 06 settembre 1994;
- circolare n.7 del 12/04/1995 del Ministero della Sanità;
- circolare esplicativa del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994;
- decreto 11 ottobre 2017, "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
- tutte le norme di legge e regolamentari applicabili ratione materiae.

### **ARTICOLO 3**

#### **OGGETTO DELL'APPALTO**

La Committente, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore LC GROUP S.R.L., che, come sopra rappresentato, accetta senza riserve, l'appalto per i lavori di manutenzione della copertura locale spogliatoi in Arezzo, via I. Cocchi n. 14.

L'appaltatore dovrà eseguire tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali, contrattuali, tecnici, amministrativi, a base dell'affidamento ed ogni altro che venga a formare parte integrante del presente contratto, secondo la *lex specialis* e le norme di legge vigenti. Il tutto in conformità alle vigenti norme tecniche e in materia: di appalti pubblici, di tutela ambientale, di tutela della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, e di ogni altra vigente imperativa e pertinente. La consistenza qualitativa e quantitativa delle opere da realizzare è indicata nell'allegato "Foglio patti e condizioni" e negli elaborati progettuali e contrattuali allegati, già posti a base dell'affidamento e che fanno parte integrante del contratto.

### **ARTICOLO 4**

#### **PARTI**

Le parti sono, come in epigrafe indicate:

- l'Appaltatore: LC GROUP S.R.L.,

- la Committente: COINGAS Spa,

Come per legge, l'Appaltatore esegue direttamente tutte le prestazioni oggetto del contratto.

## **ARTICOLO 5**

### **APPALTATORE E SUO DOMICILIO**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai fini dell'appalto e delle relative comunicazioni, per tutta la durata dell'esecuzione, in conformità a quanto previsto dal DM 145/2000, presso la sede indicata nel presente Contratto e se questa è posta al di fuori del Comune di Arezzo l'elezione di domicilio si intende presso la Committente, ove è il luogo di esecuzione dell'appalto. Ai medesimi fini indica i recapiti, e specialmente l'indirizzo di PEC riportati nel presente contratto. Se pervenute a tali domicilio e recapiti, si intenderanno ritualmente effettuate e perfezionate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante tramite PEC, altrimenti si avrà come non avvenuta e non produrrà effetto ai fini dei rapporti tra le parti.

## **ARTICOLO 6**

### **RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

La Committente, nei rapporti con l'Appaltatore, sarà così rappresentata

- Responsabile Unico del Progetto: Maria Paola Petruccioli;
- Supporto tecnico al Responsabile Unico del Progetto: Ing. . Riccardo Valdarnini
- Direttore dei Lavori Geom. Marco Ghiandai di cui si indicano i seguenti recapiti: Cell. 3355287480—  
mail: geomghiandai@gmail.com
- Responsabile dei lavori: Maria Paola Petruccioli

L'appaltatore, nei rapporti con la Committente, sarà così rappresentato

- Legale rappresentante dell'appaltatore: Claudio Luzzi, nato ad Arezzo il 13.02.1980, c.f. LZZCLD80B13A390B, residente in Loc. San Giuseppe n. 4, Capolona (AR), CAP 52010, che elegge domicilio ai fini del contratto in via Siro Fantoni n. 64/1, Subbiano (AR), presso la sede legale della società.
- Direttore Tecnico di cantiere: Claudio Luzzi, nato ad Arezzo il 13.02.1980, c.f. LZZCLD80B13A390B, residente in Loc. San Giuseppe n. 4, Capolona (AR), CAP 52010, che elegge domicilio ai fini del contratto in via Siro Fantoni n. 64/1, Subbiano (AR), presso la sede legale della società;

## **ARTICOLO 7**

### **DIREZIONE TECNICA DI CANTIERE**

1. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori in persona del legale rappresentante, deve depositare presso la Committente, prima della consegna dei lavori, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145/2000, il mandato contenente la nomina a Direttore tecnico di cantiere, conferito con atto pubblico a persona idonea avente i requisiti prescritti dall'art. 87 commi 2 e 3 del Regolamento.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore.

3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. L'Ufficio di Direzione Lavori, nominato dal RUP, è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le previsioni legislative e regolamentari vigenti.

## **ARTICOLO 8**

### **COORDINAMENTO CON LA COMMITTENTE**

Presso la Committente operano il RUP, il supporto tecnico, ed il suo staff di personale tecnico ed ausiliari, con i quali il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore dovranno coordinare la propria attività, garantendo la condivisione dei dati inerenti i passaggi fondamentali dell'esecuzione, rilevanti anche ai fini del rispetto dei termini contrattuali e comunque per la realizzazione dei lavori nei tempi ed entro i limiti di spesa preventivati dalla Committente.

In fase di avvio dell'esecuzione, il RUP insieme con il DL concorderanno con l'Appaltatore le modalità di interazione, per ottimizzare le sinergie ottenibili tramite la collaborazione ed il coordinamento delle rispettive incombenze.

## **ARTICOLO 9**

### **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e progettuali e della relativa documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, dell'accessibilità dei luoghi, della sussistenza delle condizioni considerate in sede di affidamento e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col DL, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

2. Con l'assunzione dell'appalto l'Appaltatore accetta e dichiara di conoscere perfettamente non solo tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera alle condizioni stabilite dalla Stazione appaltante.

3. Nell'accettare i lavori oggetto dell'appalto, ha dichiarato, a ciò vincolandosi irrevocabilmente e qui ribadendolo con la sottoscrizione del contratto:

- di aver preso conoscenza del progetto esecutivo in tutte le sue parti, di dividerlo e di far proprie le condizioni tecnico-economiche in esso contenute;

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi in cui si eseguiranno i lavori e di aver accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché ogni interferenza che li riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
- di disporre o di avere la disponibilità di approvvigionarsi di tutti i materiali, per le quantità e la tipologia previsti in progetto, durante tutta la durata dei lavori, senza interruzione alcuna, neppure nei periodi di ferie estive.

4. L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza o la sopravvenienza di fatti o condizioni atti ad incidere sui suoi obblighi contrattualmente assunti. Salve le previsioni di legge. L'Appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio e in base a calcoli di sua convenienza, con sua rinuncia ad ogni rivalsa o pretesa di compensi ulteriori verso la stazione appaltante per qualunque causa, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

#### **ART. 10**

##### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1) elaborati grafici

- TAV 1\_ORTOFOTO-COROGRAFIA;
- TAV 2\_PIANTA-SEZIONE stato attuale;
- TAV 3\_PIANTA-SEZIONE stato sovrapposto;
- TAV 4\_LINEA VITA stato attuale e modificato;
- TAV 5\_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA.

2) Relazione tecnica;

3) Computo metrico;

4) Elenco prezzi;

5) Foglio patti e condizioni

6) il programma definitivo dettagliato dei lavori prodotto dall'Appaltatore (vincolante e rilevante a condizione che sia compatibile con il rispetto dei predetti termini -"termine finale – di ultimazione lavori" di cui al Cronoprogramma, che altrimenti prevale in ogni caso)

L'Appaltatore si impegna a redigere ed a trasmettere alla Committente, comunque prima della consegna dei lavori, il piano operativo di sicurezza ed eventuali proposte integrative al PSC o PSS laddove sia necessario predisporli.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese

subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori adottando le misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con facoltà di proporre migliorie anche esecutive, sempre finalizzate alla garanzia della massima sicurezza dei lavoratori, da sottoporre ad accettazione della DSL del RUP e della Committenza.

## **ART. 11**

### **INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEI LORO CONTENUTI**

1. In caso di discordanza tra diversi contenuti del presente Contratto, si applicano i criteri ermeneutici di cui al Codice Civile. Se anche con applicazione di tali criteri residuino dubbi circa il contenuto delle previsioni, vale l'interpretazione più vantaggiosa per la Stazione appaltante e comunque più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato, purché rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, che le sottoporrà al RUP.

2. In caso di concorso di prescrizioni del Contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. In caso di discordanza tra i diversi contenuti dei documenti che fanno parte integrante del contratto:

- nel caso di contrasto tra il documento “Patti e condizioni” e Contratto, il primo prevale sul secondo
- se le discordanze dovessero rinvenirsi negli elaborati progettuali e fossero consistenti in caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi recessiva e non operante la previsione che maggiormente contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle prescrizioni e disposizioni riportate negli altri atti contrattuali. La relativa valutazione è di competenza del Direttore dei Lavori, che la sottoporrà al RUP
- qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, in conformità alla volontà della Stazione Appaltante, al RUP sentito il DL. Qualora gli elaborati progettuali prevedessero delle soluzioni alternative, la scelta spetterà alla Direzione Lavori, previo assenso del RUP.

## **ART. 12**

### **DIREZIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE**

L'esecuzione delle prestazioni avverrà senza alcun vincolo di subordinazione, ma sotto la direzione e il controllo della Committenza, per il tramite del RUP, del DL e dello Staff di supporto, in conformità alle previsioni di cui

agli artt. 114 e seguenti del d.lgs. 36/2023, nonché ai relativi allegati ed atti attuativi, ed alle norme collegate o comunque applicabili.

La Committente in corso di esecuzione acquisirà tramite il DL e lo Staff, tutti i necessari feed-back in ordine al rispetto (o al mancato rispetto) delle prescrizioni contrattuali ed all'esatto (o inesatto) adempimento dell'Appaltatore e provvederà di conseguenza come per legge.

### **ARTICOLO 13**

#### **TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire i lavori oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori ciascun esecutore (appaltatore, subappaltatore,) è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Esso si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi lo vincolano, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore e i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti, dovranno altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori comunicando, non oltre 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore è obbligato a impiegare solo maestranze specializzate, eventualmente artigianali, o comunque adeguatamente qualificate, in ragione delle lavorazioni da eseguire.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le disposizioni di legge sull'assunzione obbligatoria o preferenziale di qualsiasi natura, sul versamento dei contributi e l'assolvimento degli oneri derivanti dall'osservanza delle vigenti leggi, decreti e disposizioni, nonché quelle che potranno intervenire nel corso del presente appalto, relativi alle assicurazioni varie degli operai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia.

L'Appaltatore è responsabile per l'impiego di manodopera regolare, anche per quel che riguarda il rispetto delle norme in materia di immigrazione e cittadinanza

Ogni esecutore è inoltre obbligato: al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale; al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.

La regolarità contributiva ed assicurativa di ogni esecutore sarà verificata dalla Committente prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Committente, per il tramite di DL/RUP/staff, ogni informazione o documento relativi all'adempimento alle prescrizioni che precedono. È passibile di sanzioni contrattuali, civili, penali e amministrative, nel caso di relativa violazione. Esso si obbliga a tenerne indenne la Committente.

L'Appaltatore deve consentire in ogni momento il diretto controllo della Committente, tramite RUP/DL/staff sull'effettivo rispetto delle condizioni di cui sopra e di ogni altra, di legge o contrattuale, durante l'esecuzione dei lavori.

Per tutte le altre prescrizioni previste a tutela dei lavoratori si applicano le previsioni del D.Lgs. 36/2013 e relativi allegati nonché delle altre disposizioni normative pertinenti in materia.

#### **ARTICOLO 14**

##### **TUTELA DELL'AMBIENTE**

L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente e dovrà in particolare:

- limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle lavorazioni, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi secondo le previsioni di legge e comunque con le modalità prescritte ed opportune. I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 152/2006 (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.);
- utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera. In ogni caso l'utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi deve essere autorizzato da Committente. I macchinari, quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, apripista e pale cariatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alle prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 28 novembre 1977, n. 577 ed s.m.i., nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n.135 ed s.m.i. e nel Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 137 ed s.m.i.;

#### **PARTE II**

##### **CONTENUTI ECONOMICI**

#### **ARTICOLO 15**

##### **CORRISPETTIVO DELL'APPALTO**

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 38.800,00, di cui € 2.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La valuta applicata per la determinazione degli importi delle opere è l'Euro. In tutti gli atti predisposti dalla Committente i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Il corrispettivo è contabilizzato a corpo, pertanto l'indicazione delle voci e delle quantità, così come riportate sul computo metrico a base dell'affidamento, non ha effetto sull'importo complessivo contrattuale che resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.

L'importo complessivo del corrispettivo, ai fini della contabilizzazione e del relativo pagamento resta fisso ed invariabile, salva la loro efficacia negoziale per le variazioni disposte e approvate ai sensi del D.Lgs 36/2023 e assoggettate anche ai fini economici alla relativa disciplina di legge e regolamentare. Non avendo efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, relativi allegati e in particolare nel computo e nella lista delle lavorazioni, ancorché rettificata, l'affidatario appaltatore le accetta tali quali sono, avendo effettuato il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione Appaltante ed avendo esso accettato l'affidamento sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Le quantità indicate potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile entro i limiti di legge tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che da ciò discenda alcun diritto ad ulteriori compensi per l'Appaltatore.

## **ARTICOLO 16**

### **TERMINI PER FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'appaltatore matura il diritto al pagamento per le prestazioni in ragione dell'esatto adempimento alle obbligazioni contrattuali.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di ultimazione lavori la DL procederà alla emissione del Certificato Regolare Esecuzione. Dopo l'approvazione definitiva del certificato finale dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, sentito il CSE, se nominato, e previa autorizzazione del RUP, la Stazione appaltante autorizzerà la fatturazione come segue:

– SALDO del 100% dei lavori

Ferme le detrazioni di legge

Il pagamento della fattura è previsto a 30 giorni dalla data in cui la fattura è presentata alla Committente, nei modi e nei termini previsti dal presente Contratto. I termini di pagamento non corrono, né maturano gli interessi, relativamente alle fatture emesse in violazione o comunque in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente Contratto, o per le quali manchino i presupposti per la legittima emissione, o che abbiano ad oggetto lavorazioni non eseguite o non accettate.

In relazione al pagamento sarà operata la detrazione (con riduzione quindi, sia in fattura che nel mandato di pagamento, del corrispettivo da corrispondere) in ragione della anticipazione corrisposta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023, come precisato all'art. 17. Saranno inoltre effettuate le ritenute di legge.

L'appaltatore potrà emettere fattura a saldo soltanto a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione

Nella fattura, l'Appaltatore dovrà riportare:

- intestazione alla Committente (cui dovranno essere trasmesse a mezzo PEC, nei termini di cui sopra e, nel caso di emissione di più di una fattura, ciascuna dovrà essere inviata separatamente dalle altre, con tanti invii PEC quante sono le fatture emesse)
- l'oggetto del contratto come segue: "Manutenzione straordinaria alla copertura dei locali destinati a spogliatoi della COINGAS S.p.A. posti in Arezzo Via Iginio Cocchi 14"
- Il pagamento dell'IVA relativa ai lavori oggetto del presente contratto sarà effettuato mediante lo split payment, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972
- il CIG: B6E6C031F7

#### **ARTICOLO 17**

##### **ANTICIPAZIONE DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE**

All'appaltatore verrà corrisposta, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda un'anticipazione pari ad almeno il 20% dell'importo di contratto e fino a massimo il 30%, secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate dall'art. 125 D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, nonché dalle altre norme di legge e/o regolamentari vigenti in materia.

Il recupero dell'anticipazione avverrà in occasione del SAL corrispondente al finale.

#### **ARTICOLO 18**

##### **CARATTERI ONNICOMPRESIVO, FISSO E INVARIABILE**

##### **DI PREZZI E CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale ha carattere onnicomprensivo e remunera l'Appaltatore per tutte le prestazioni oggetto del contratto (principali, secondarie, accessorie, ed ogni altra utile e necessaria per l'esecuzione a regola d'arte).

Il corrispettivo contrattuale ed i prezzi unitari si intendono fissi, invariabili, non soggetti a revisione, fatta salva l'applicazione della clausola di revisione di prezzi ex. art. 19 del presente contratto

Gli oneri per la sicurezza, stimati dalla Committente, sono già stati conteggiati e considerati all'interno del corrispettivo.

Il fatto che l'Appaltatore abbia dichiarato altresì l'ammontare dei costi aziendali da sostenere per la manodopera e per la sicurezza, e che tali costi siano per legge incompressibili a tutela dei lavoratori, non implica in alcun modo il diritto o la legittima aspettativa per l'appaltatore di poter pretendere il pagamento di somme aggiuntive, rispetto al corrispettivo contrattuale. Né tantomeno che il corrispettivo contrattuale aggiudicato sia suscettibile di variazione, per eventuale pretesa variazione di detti costi. Se l'Appaltatore dovesse dichiarare (anche al fine di ottenere un incremento nel corrispettivo contrattuale), in corso di esecuzione, che detti costi non sono in realtà sostenibili per via dell'importo del corrispettivo contrattuale, tale circostanza sarà idonea a far ritenere la sua offerta anomala, potendo la Committente effettuare la valutazione di congruità/anomalia anche ora per allora e

di conseguenza dichiarare l'offerta medesima inammissibile con annullamento dell'aggiudicazione intervenuta e risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

#### **ARTICOLO 19**

##### **CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

#### **ARTICOLO 20**

##### **PAGAMENTI DIRETTI**

Si applicano, per i pagamenti di tutti i subcontratti le previsioni di cui all'art. 119 D. Lgs 36/2023.

La quota parte di pagamento dovuta a ciascun operatore sarà attestata dall'appaltatore ed accertata da DL, in contraddittorio con l'Appaltatore, nonché autorizzata dal RUP, il quale potrà (anche tramite DL o PM) pretendere ogni chiarimento o documento a comprova.

#### **ARTICOLO 21**

##### **NUOVI PREZZI**

Nei casi di necessaria esecuzione da parte dell'appaltatore di lavorazioni non previste, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo correttezza e buona fede. Detti lavori potranno in alternativa essere affidati, mediante nuova procedura anche negoziata e/o in economia, all'appaltatore o a soggetti terzi, previa definizione del relativo corrispettivo.

#### **ARTICOLO 22**

##### **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture ed il codice CUP, se acquisito. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Di tale conto corrente l'appaltatore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 ed esso assume tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6.

In particolare, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il tutto, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La medesima dichiarazione di cui sopra, ai fini della Legge 136/2010, dovrà essere contenuta a pena di nullità nei contratti stipulati tra l'Appaltatore ed ogni esecutore suo subcontraente. In caso di mancata apposizione o mancato rispetto della stessa, si applicano le sanzioni previste dalla Legge 136/2010.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all'Appalto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, ed a dare immediata comunicazione a Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **ARTICOLO 23**

### **PENALI**

Le penali per il ritardo sono stabilite nella misura dell'1,00‰ (1 per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

I giorni di ritardo si calcolano, e le penali si applicano, per la violazione di ciascuno dei termini essenziali indipendentemente dall'eventuale anticipazione che l'Appaltatore possa conseguire in diverse fasi dell'appalto. La violazione di ciascuno dei predetti termini essenziali comporta l'applicazione della penale, in sé, a prescindere da qualunque altra circostanza.

Ogni volta che si verifichi un ritardo, il DL è tenuto a darne segnalazione tempestiva e dettagliata al RUP, informandolo circa le cause, la durata, le aspettative e le misure che risulti opportuno adottare; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Committente potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui l'Appaltatore maturi complessivamente oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna di ritardo sarà comunque facoltà della Committenza procedere all'immediata risoluzione del contratto in suo danno, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento e ogni altra conseguenza di legge.

#### **ARTICOLO 24**

##### **ALTRE SANZIONI CONTRATTUALI**

Per ogni violazione dell'Appaltatore alle specifiche obbligazioni oggetto del contratto, saranno applicate le seguenti sanzioni contrattuali:

- Trascorso il termine di 10 giorni dalla data del verbale di consegna senza che l'appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all'Impresa una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e sarà computata a debito dell'Impresa nel primo stato di avanzamento.

#### **PARTE III**

##### **TERMINI**

#### **ARTICOLO 25**

##### **CONSEGNA DEI LAVORI**

L'esecuzione è immediata dalla stipula del contratto.

Tale termine non è vincolante per la Committente, la quale lo potrà anticipare ovvero posticipare.

La data di consegna dei lavori sarà comunicata dalla Committente a mezzo PEC.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente potrà risolvere il contratto in suo danno.

Ove ritenga che la mancata presentazione possa essere giustificata da obiettivo, insuperabile, imprevisto ed incolpevole impedimento, il RUP fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 (due) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenterà a ricevere la consegna dei lavori, la Committente dovrà risolvere il contratto in suo danno,

I termini per l'esecuzione decorreranno comunque dalla data della prima convocazione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

#### **ARTICOLO 26**

##### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, garantisce di essere in grado di avviare i lavori entro 7 giorni dalla stessa.

La durata complessiva delle lavorazioni è fissata in 20 giorni naturali e consecutivi.

Valgono i termini di cui al Cronoprogramma (predisposto dalla Committente), integrato dal Programma esecutivo dettagliato (predisposto dall'Appaltatore) a condizione che quest'ultimo rispetti il termine finale, che altrimenti in ogni caso prevalgono.

Il programma definitivo dettagliato dei lavori è allegato al presente contratto e ne forma parte integrante. Riporta per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati, fermo restando l'obbligo di rispettare i termini di cui al cronoprogramma. È onere dell'Appaltatore apportare le necessarie rettifiche ed i necessari aggiornamenti al programma definitivo dettagliato in corso di esecuzione dell'appalto, ponendoli nella disponibilità della direzione lavori. Fermi i termini di esecuzione e ultimazione di cui al cronoprogramma.

## **ARTICOLO 27**

### **TERMINI DI ESECUZIONE E RITARDI**

I termini fissati per l'esecuzione, in particolare, l'avvio, e il termine finale costituiscono elementi essenziali del contratto, da interpretarsi sempre a favore della Committente.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con Committente. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subappaltatori/subcontraenti/ cottimisti, lo si intenderà grave inadempimento e la Committente potrà agire di conseguenza in suo danno, anche per la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio. Salvo il diritto della Committente al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 5 giorni, non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione.

In detta ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivati da tale risoluzione.

I termini di cui al cronoprogramma allegato comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto, ivi comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione dei lavori, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche ai fini dell'accettazione dell'affidamento, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto, e di tutti i documenti allegati al progetto.

L'inadempimento alle prescrizioni relative ai termini di avvio e conclusione dell'esecuzione costituirà grave inadempimento risarcibile e punibile con l'applicazione di penali e sanzioni contrattuali, potrà determinare altresì la risoluzione del contratto di accordo quadro in danno dell'esecutore, salvo il diritto della committente al

risarcimento dei maggiori danni.

## **ARTICOLO 28**

### **SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI**

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti del Codice dei Contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Per il resto si applica il D.Lgs. 36/2023 ed i relativi allegati.

## **PARTE IV**

### **ESECUZIONE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA'**

## **ARTICOLO 29**

### **RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

Inoltre, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale impiegato per l'esecuzione, nonché di ogni soggetto terzo o operante presso la stazione appaltante o comunque interessato ai lavori o ai luoghi in cui si svolgono. Restando a carico dell'appaltatore tutte le conseguenti responsabilità, civili penali e di ogni altro genere.

3. L'appaltatore si conformerà ad ogni eventuale ordine della stazione appaltante che sia funzionale a garantire migliori livelli di protezione, senza poter pretendere perciò alcun corrispettivo o compenso aggiuntivo.

4. L'appaltatore si obbliga altresì a rilevare la stazione appaltante e chi per essa, compreso l'ufficio di Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.

5. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. Secondo tutte le previsioni di legge e di cui al contratto, al progetto, e ad ogni loro allegato.

6. Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connesse con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.

7. L'appaltatore si impegna a tenere in ogni caso indenne la stazione appaltante anche verso soggetti terzi, pubblici e privati, relativamente a pregiudizi, disservizi in genere, per danni derivanti, anche solo parzialmente, dal mancato rispetto delle norme e degli obblighi che l'appaltatore è tenuto ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata. Il rispetto della normativa non esime l'appaltatore dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

#### **ARTICOLO 30**

##### **DANNI DERIVANTI DA FORZA MAGGIORE**

1. L'appaltatore è responsabile per tutto ciò che attiene al cantiere, alle opere, ai lavori.

2. L'appaltatore potrà, come per legge, dimostrare l'assenza di sua responsabilità e pretendere di non vedersi addebitare le conseguenze, adducendo adeguati presupposti motivazionali debitamente comprovati e che saranno valutati dal RUP sentito il DL, relativamente ai danni derivanti da forza maggiore, alle seguenti condizioni: che siano stati determinati da eventi imprevedibili ed eccezionali; che l'appaltatore abbia posto in essere, in modo tempestivo ed efficace, tutte le azioni necessarie ed utili a prevenirne o attenuarne le conseguenze; che siano stati denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi il danno.

#### **ARTICOLO 31**

##### **SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI**

Si applica l'art. 119 del Codice. L'appaltatore che non ne abbia dichiarato la volontà prima dell'aggiudicazione, non potrà ricorrere al subappalto. La Committente può, in ogni tempo, effettuare qualunque tipo di controllo per verificare il rispetto delle norme vigenti.

#### **ARTICOLO 32**

##### **VARIAZIONI E VARIANTI**

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Nessuna variazione o addizione rispetto alle prestazioni oggetto del contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta per iscritto dalla stazione appaltante nei limiti di legge. S

Si applica l'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

### **ARTICOLO 33**

#### **VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE**

Si applicano le norme di legge vigenti e in particolare le previsioni di cui al d. lgs. 36/2023.

### **ARTICOLO 34**

#### **CESSIONE DI CREDITI DEL CONTRATTO**

La cessione del contratto è vietata. L'eventuale cessione è da ritenere nulla o comunque non è opponibile alla Committente.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa solo nei limiti di legge e opponibile alla Committente solo nei modi e nei casi di legge, a condizione che alla Committente ne sia stata data preventiva comunicazione e che essa, nel termine di 30 giorni, l'abbia accettata o non l'abbia rifiutata.

### **ART. 35**

#### **RISOLUZIONE**

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs.vo n.81/2008;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili

Si applica l'art. 122 del D.Lgs. 33/2023

### **ART. 36**

## **RECESSO**

Si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023

## **ARTICOLO 37 CONTROVERSIE**

1. Per le controversie inerenti all'esecuzione dell'appalto è competente il Tribunale di Arezzo. È escluso il ricorso all'arbitrato.

## **ARTICOLO 38 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE**

Non è richiesta la garanzia provvisoria ex art 53 comma 1 D.Lgs. 36/2023.

È invece richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale ex art 53 comma 2 D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che coprano i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Appaltatore, da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto, l'accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:

- 1) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere
- 2) all'assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 117 co.10 del d.lgs. n. 36/2023, non inferiore a 500.000,00 € per danni a persone, a cose e animali; nello specifico la polizza deve:
  - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Appaltatore, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
  - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, ed i soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere consegnate alla Committente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, e il vincolo a favore della Committente deve coprire l'intero periodo di durata del contratto. L'Appaltatore deve altresì risultare in regola con il pagamento dei relativi premio per lo stesso periodo.

## **ARTICOLO 39**

### **SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, laddove venisse registrato.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

## **ARTICOLO 40**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all'oggetto del contratto.
2. Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano, tra l'altro, l'adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile ed il rispetto degli obblighi incombenti previsti dalla normativa vigente.
3. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
4. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

5. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici, nonché dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

6. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è QM Group Srl con domicilio eletto in Arezzo, Via Madonna del Prato n. 116 p.iva 02310670514

#### **ARTICOLO 41**

#### **OBBLIGHI ANTICORRUZIONE**

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge e degli atti adottati dalla Committente anche ai fini del rispetto del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) disponibile sul sito istituzionale.

#### **SI OBBLIGA:**

a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e regole contenute nei Regolamenti e nel Piano anticorruzione adottati dalla Committente e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della corruzione (PPC) segnatamente in merito all'assenza di conflitto di interessi, così come disciplinato dalla normativa vigente, nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

#### **PRENDE ATTO E PER QUANTO OCCORRE AUTORIZZA**

che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola, la Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per verifiche, l'esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all'inadempimento; l'esercizio dei diritti indicati dovrà essere comunicato all'esecutore mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inadempimento.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle parti, con scambio degli originali sottoscritti a mezzo PEC.

L'Appaltatore  
LC GROUP S.R.L

La Committente

Coingas S.p.A.  
Firmato digitalmente da  
**MARIA PAOLA PETRUCCIOLI**  
C = IT  
Data e ora della firma: 12/06/2025 09:31:27